

locazione e prevede una durata non inferiore a quattro anni, che si rinnova per ulteriori quattro anni, fatti salvi alcuni casi in cui il locatore può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo del contratto;

- b) la seconda, riguarda i c.d. "contratti agevolati" che devono essere conformi a contratti tipo, depositati presso i comuni. I contratti in questione vengono definiti a seguito di accordi che intervengono in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative. La legge 431/98 ha comunque stabilito che la durata di questi contratti non potrà essere inferiore ai tre anni. Alla scadenza del triennio, se il locatore e il conduttore non raggiungono un'intesa sul nuovo canone da applicare, il contratto è prorogato di diritto per altri due anni.

L'adesione al canale di contrattazione agevolata comporta la possibilità per il locatore di accedere alle agevolazioni di natura fiscale previste dalla legge 431/98, quali la riduzione del reddito imponibile derivante dalla locazione, ai fini IRPEF ed IRPEG, di una percentuale pari al 30%, la riduzione dell'imponibile in misura pari al 30% ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e possibili riduzioni dell'ICI.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 1/2/2001, ha deliberato di ricorrere alla stipula dei contratti di locazione agevolati, conferendo mandato al Presidente affinché, unitamente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio Immobiliare, rappresenti l'Istituto nelle trattative con le organizzazioni sindacali degli inquilini.

Il compito della delegazione è quello di definire i termini di un accordo che stabilisca i canoni da applicare ai contratti di locazione agevolati.

Con lo stesso provvedimento, il Consiglio ha deciso di assoggettare alla forma di contrattazione di libero mercato gli immobili di pregio e quelli la cui redditività diminuirebbe in caso di applicazione della contrattazione agevolata.

N. IL RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

L'avanzo della Gestione Patrimoniale fa registrare un importo di 44,127 mld, superiore di 3,804 mld rispetto a quello indicato in assestamento (40,323 mld). Esso è in crescita anche rispetto al consuntivo '99, risultato di 40,251 mld.

Concorre a questo risultato la riduzione dei costi della gestione, l'aumento dei proventi derivanti dagli affitti e dagli investimenti finanziari, parzialmente assorbiti dalla riduzione dei proventi sui mutui e sui prestiti concessi

dall'Istituto ai giornalisti per effetto della diminuzione dei tassi di interesse ed il minor ricorso degli iscritti a queste prestazioni.

Sostanzialmente, quindi, la gestione registra un miglioramento sia in termini assoluti che percentuali, che contribuisce a dare sostegno al complessivo avanzo di gestione dell'Istituto.

Nei prossimi anni le entrate derivanti da investimenti immobiliari subiranno un ulteriore incremento, sia per effetto dell'applicazione agli immobili ad uso abitativo dei contratti agevolati (che comportano comunque un aumento dei canoni), sia per effetto del nuovo investimento riguardante il palazzetto di Via Quattro Fontane.

O. I COSTI DI STRUTTURA

Le spese per il personale sostenute nell'anno 2000 risultano pari a circa 16,385 mld contro un valore presente in assestamento pari a 16,618 mld, con uno scostamento di circa 233 mln.

Lo scostamento di segno negativo rispetto all'assestamento sarebbe stato maggiore (circa 918 mln) se non si fosse ritenuto opportuno accantonare costi (circa 685 mln) che, pur non avendo ancora generato una uscita di cassa, sono senza dubbio di competenza dell'anno.

Essi sono relativi al rinnovo del CCNL dei dipendenti scaduto a fine 1999 e non ancora rinnovato.

In sede di Assestamento i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto erano stati stimati al 3%. L'accantonamento operato nel Consuntivo, è stato invece elevato al 5% in relazione a valutazioni prudenziali elaborate sulla base dell'andamento delle trattative in sede ADEPP.

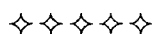
Pertanto, il costo complessivo del personale a consuntivo risulta inferiore rispetto all'assestamento di lire 233 mln, mentre risulta superiore rispetto all'esercizio 1999 di circa 611 mln di lire.

Quest'ultimo incremento è il risultato di alcuni fattori quali:

- l'aumento complessivo della spesa per stipendi di 749 mln, determinato dall'accantonamento per futuri oneri contrattuali (511 mln), dagli avanzamenti retributivi o di livello di inquadramento degli impiegati e dei dirigenti;
- gli aumenti dei contributi (130 mln), dell'accantonamento del TFR (23 mln) e di altri costi (53 mln) connessi alla maggiore spesa per retribuzioni sostenuta e accantonata;

- la diminuzione delle spese per straordinari (-31 mln), per trasferte (-117 mln), per formazione (-56 mln) e per incentivi all'esodo (che hanno interessato 5 unità) e transazioni con il personale (-140 mln).

Nel dettaglio, l'organico della Gestione Principale a fine 2000 si è attestato su 185 unità contro 191 in forza al 31/12/99 con una riduzione di 6 unità. Complessivamente la riduzione dal 1995 è pari a 16 unità.



Le spese degli Organi dell'Ente per indennità, gettoni oneri contributivi e rimborsi spese (pari a 1,927 miliardi), registrano una diminuzione di 334 milioni rispetto al 1999 (2,261 miliardi), pari al 14,77%.

Tuttavia, il valore della spesa del 1999 era condizionato dalla presenza delle spese per le elezioni degli organi collegiali per 561 milioni.

Se si confronta il dato del 1999 al netto dei costi per elezioni con il dato del 2000 si registra un incremento delle spese di circa 227 milioni pari al 13,35%.

Le variazioni più significative che hanno determinato l'aumento di cui sopra sono riconducibili ai seguenti fattori:

- aumento delle indennità di circa 96 milioni (delibera del Consiglio Generale del 3/3/2000, n. 4);
- aumento rilevante del numero di riunioni effettuate nel 2000 rispetto al 1999 che ha contribuito a far crescere la spesa per gettoni di circa 65 milioni pari all' 80%;
- aumento dei rimborsi spese per circa 67 milioni;
- introduzione dell'obbligo assicurativo all'INAIL per gli Amministratori e Sindaci che conducono personalmente ed abitualmente la propria autovettura per raggiungere la sede di svolgimento del proprio incarico (1,7 milioni).

P. PROVVEDIMENTI NORMATIVI DEL 2000 DI PARTICOLARE RILIEVO PER L'ISTITUTO

Decreto del Ministro del Lavoro 2 maggio 2000. Modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale.

Il decreto ministeriale in oggetto prevede nuovi criteri per la valutazione dei programmi predisposti ai fini del riconoscimento dei benefici della CIGS.

Essi sostituiscono integralmente quelli precedenti e scaturiscono dalla necessità di far fronte alle modificazioni intervenute nel quadro economico/sociale del Paese, nonché alle innovative forme e modalità dell'attività imprenditoriale.

Più specificamente, per l'approvazione di *"un programma di crisi aziendale"* è necessario che:

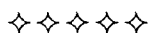
- 1) dagli indicatori economico finanziari (risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo: l'impresa dovrà presentare specifica relazione tecnica, recante la motivazione a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
- 2) dovrà essere verificato, in via generale, il ridimensionamento -o, quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale, sia nel biennio precedente all'intervento CIGS, che nel corso di tale intervento; dovrà, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della CIGS, l'impresa stessa dovrà motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS;
- 3) dovrà essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca puntualmente le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa, dettagliate per ciascun settore di attività, nonché per ciascuna attività aziendale, interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
- 4) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, dovrà presentare un dettagliato piano di gestione degli stessi.

Ai fini dell'accertamento della crisi deve riscontrarsi la ricorrenza di tutte le condizioni sopra esposte.

Il decreto in oggetto esclude l'intervento della CIGS nei casi in cui:

- le aziende abbiano avviato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS ovvero non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;
- abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS (salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione);

- abbiano cessato l'attività produttiva, ad eccezione dei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero.



Legge 7 giugno 2000, n. 150. Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Con la Legge 7 giugno 2000, n. 150, il legislatore ha disciplinato l'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le norme in essa contenute rivestono particolare importanza per l'Istituto, in quanto impongono l'obbligo alle amministrazioni pubbliche (qualora intendano costituire uffici stampa) di assumere giornalisti iscritti all'Albo.

Infatti, l'articolo 9 prevede che le amministrazioni pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

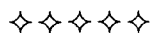
Il personale addetto a tali uffici può essere sia già dipendente delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo (ed allora si prescinde dall'iscrizione all'Albo dei Giornalisti), sia estraneo alla pubblica amministrazione (ed allora verrà assunto tra i giornalisti iscritti all'Albo con un rapporto di lavoro disciplinato dal Contratto Nazionale Giornalistico).

La legge demanda poi ad un regolamento il compito di prevedere una norma di prima applicazione in base alla quale le pubbliche amministrazioni potranno confermare l'attribuzione delle funzioni di informazione al personale, appartenente ai ruoli organici, che già svolge tali funzioni.

La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale risulta sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'Albo dei giornalisti.

Ad oggi non sono molte le pubbliche amministrazioni che hanno costituito un Ufficio Stampa e che applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 150.

Per l'esattezza, quelle che denunciano un rapporto di lavoro assoggettato a contribuzione INPGI sono 66, con 145 giornalisti alle dipendenze.



Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001)

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), contiene numerose disposizioni riguardanti la materia fiscale, previdenziale, occupazionale, nonché il regime sanzionatorio connesso al mancato pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, che interessano direttamente o indirettamente anche l'Inpgi.

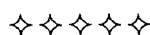
ARTICOLO 69 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA PENSIONISTICO: RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La norma prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni deve essere applicato, secondo i seguenti criteri:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps.

La norma in questione fa venir meno le disposizioni riduttive della perequazione introdotte dal comma 13 dell'articolo 59 della legge 449/97, il quale escludeva il meccanismo di perequazione automatica, per l'anno 1998, nei confronti dei trattamenti di pensione superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni, il predetto meccanismo si applicava, nella misura del 30%, per le fasce di pensione comprese tra 5 e 8 volte il trattamento minimo Inps, ma non a quelle superiori a 8 volte il predetto trattamento minimo.

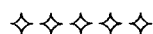
La perequazione, quindi, viene ripristinata secondo fasce e percentuali più favorevoli rispetto a quelle in vigore prima delle limitazioni introdotte dalla legge 449/97 e trova applicazione anche all'Inpgi per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 7, comma 10 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali e Assistenziali.



ARTICOLO 70 - MAGGIORAZIONI: CORRESPONSIONE DI UN IMPORTO AGGIUNTIVO DI LIRE 300.000 ANNUE IN FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE NON SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO.

La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è corrisposto un importo aggiuntivo, pari a lire 300.000 annue, in favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti, di cui al decreto legislativo 509/94 e successive modificazioni. La condizione perché possa essere concessa questa maggiorazione consiste nel fatto che l'importo complessivo annuo della pensione in godimento, al netto dei trattamenti di famiglia, non può superare il trattamento minimo INPS annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tale importo aggiuntivo viene corrisposto dall'Inpgi ai propri assicurati in occasione della tredicesima mensilità.



ARTICOLO 71 - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

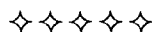
Il legislatore ha riconosciuto la facoltà - al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna forma pensionistica - di totalizzare, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le diverse gestioni previdenziali. Tale facoltà è riconosciuta anche in favore dei superstiti di un assicurato che sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.

Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare per la totalizzazione dei periodi stessi fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso, l'ente dovrà restituire gli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

La norma è stata estesa anche agli assicurati degli enti privatizzati di cui al D.lgs 509/94. La materia, per quel che concerne l'INPGI, resta disciplinata dal comma 6 dell'articolo 4 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali ed Assistenziali (il quale prevede la totalizzazione dei contributi versati

nell'A.G.O. e nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative), ma deve essere integrata con le disposizioni aggiuntive, contenute nell'articolo 71.



ARTICOLO 72 - CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO

Il legislatore ha previsto al comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 388/2000, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il comma 2, invece, ha disposto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2001, le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%. Le relative trattenute non possono superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

La normativa in questione non è direttamente riferibile all'INPGI, che nell'ambito della propria autonomia, applica ai propri iscritti una diversa disciplina.

Come noto, infatti, la materia - presso l'Istituto - è disciplinata dall'articolo 15 del Regolamento per le prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ogni modifica al sistema in vigore compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo, con la delibera n. 42 del 22.2.2001, ha deciso di prendere atto e di riaffermare che l'articolo 15 del predetto Regolamento continua a trovare applicazione all'Istituto (in forza del principio di autonomia sancito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 509/94).

Tuttavia, con lo stesso atto l'Organo di Amministrazione ha affidato all'attuario, che sta già predisponendo il bilancio tecnico, il compito di evidenziare la sopportabilità e gli effetti sugli equilibri finanziari dell'Istituto di una eventuale introduzione (totale o parziale) nell'ordinamento dell'INPGI delle nuove norme sul cumulo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto opportuno porre comunque un quesito specifico al Ministero del Lavoro, evidenziando che più volte il predetto organo di vigilanza ha espresso pareri di non applicabilità all'Inpgi di normative previdenziali di carattere generale (pensione ai superstiti, riscatti, contributi volontari).

Il quesito è stato avviato al destinatario a febbraio 2001.
Il Consiglio Generale, in data 7 marzo 2001, ha preso atto della predetta delibera e ne ha condiviso a maggioranza le premesse e le conclusioni.



ARTICOLO 76 - PUBBLICISTI

La norma più rilevante per l'Istituto è contenuta in questo articolo, che estende la tutela previdenziale obbligatoria dell'INPGI anche in favore dei giornalisti iscritti nell'elenco pubblicisti dell'Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, i quali precedentemente erano assicurati presso l'INPS. L'articolo in questione stabilisce, infatti, che l'INPGI dovrà provvedere a corrispondere anche ai pubblicisti i medesimi trattamenti previdenziali ed assistenziali riconosciuti ai professionisti ed ai praticanti. Il legislatore, comunque, ha previsto che i giornalisti pubblicisti possano optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - cioè entro giugno 2001 - per il mantenimento della loro iscrizione all'Inps.



ARTICOLO 116 - MISURE PER FAVORIRE L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO RIGUARDANTE LA MATERIA CONTRIBUTIVA.

La normativa in materia di sanzioni civili, introdotta dall'articolo 116, non trova applicazione agli enti privatizzati, per i quali vige la disciplina contenuta nel D.L. 79/97, convertito nella L. 140/97.

Gli enti disciplinati dal decreto legislativo 509/94 hanno, infatti, la facoltà di adottare deliberazioni in materia di sanzioni civili e di condono per inadempienze contributive.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 662/96 (la quale innovava in materia di sanzioni conseguenti ad omissioni o evasioni contributive) l'Istituto, avvalendosi della Legge n. 140/97, assunse la deliberazione n.244/97 con la quale decise di recepire il regime sanzionatorio previsto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tale regime, pertanto, è entrato a far parte dell'ordinamento dell'INPGI per effetto di una autonoma determinazione dell'Ente e resterà in vigore fino a che non sarà modificato con atto del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Al contrario, le disposizioni contenute nei commi 12 e 19 dell'articolo 116 trovano applicazione a tutti gli enti, siano essi pubblici che privatizzati.

In particolare, il comma 12 dispone l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia previdenziale che consistano in omissione del versamento di contributi o dalle quali derivino comunque tali omissioni. Rimangono in ogni caso ferme le sanzioni penali.

Il comma 19, invece, sostituisce l'articolo 37 della legge 689/81 e prevede la pena della reclusione fino a due anni per il datore di lavoro che - al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi in materia previdenziale - omette registrazioni o denunce obbligatorie o esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.



Legge 7 marzo 2001, n. 62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67, è stata pubblicata la legge sull'editoria e sui prodotti editoriali, con la quale sono state apportate modifiche alla legge n. 416/81.

La norma più rilevante per l'Istituto è contenuta all'articolo 12 che, modificando l'articolo 35 della L. 416/81, estende il trattamento straordinario di integrazione salariale anche ai *pubblicisti* dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di *periodici* e di agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché ai giornalisti professionisti dipendenti dai periodici.

Q. L'AVANZO DI GESTIONE

L'avanzo di gestione dell'esercizio 2000 è pari a 60,540 mld, con un incremento di 12,750 mld rispetto all'assestamento e di 15,118 mld rispetto al consuntivo 1999.

Il risultato in questione è dovuto a fattori (crescita della contribuzione ordinaria e della redditività del patrimonio, crediti derivanti da accertamenti ispettivi) già ampiamente dibattuti nella parte della relazione riguardante la gestione previdenziale e patrimoniale, alla quale si rinvia.

Appare opportuno riaffermare che l'andamento dei conti, pur essendo migliorato, non è tale da farci ritenere stabilmente fuori da ogni preoccupazione.

Occorre, pertanto, ancora prudenza ed altri interventi per far sì che il miglioramento riscontrato nel conto consuntivo di quest'anno possa ulteriormente rafforzarsi e creare le premesse per un futuro più sereno.

◆◆◆◆◆

Al personale dell'Istituto che ha condiviso i programmi dell'Amministrazione collaborando con la Direzione Generale a realizzarli con impegno e professionalità, va il ringraziamento più sentito.

(Arsenio Tortora)



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2000**RELAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE**

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 24/7/95 e successive modificazioni ed integrazioni, questo Comitato Amministratore, previsto dall'articolo 14 dello Statuto medesimo, ha predisposto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2000 della Gestione Separata, di cui al D.Lgs. 103/96, da presentare all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il bilancio consuntivo 2000, come già quello del 1999, riporta come contributi dell'anno, secondo l'impostazione voluta dal Ministero del Lavoro con nota n° 32297 del 6/12/1999, la stima del gettito contributivo generato dai redditi conseguiti dagli iscritti nel 2000.

Il conto economico della Gestione Previdenziale Separata dell'Inpgi, riferito al 2000, si chiude con un avanzo di gestione di 2,319 miliardi.

L'avanzo complessivo è determinato per circa 3,039 miliardi dalla gestione previdenziale e per circa 1,401 miliardi dalla gestione patrimoniale, al netto dei costi di struttura che ammontano a circa 1,271 miliardi, degli altri oneri per 552,331 milioni e degli oneri straordinari per 299 milioni.

In particolare, l'avanzo previdenziale, pari a 3,039 miliardi, è connesso da un lato al contributo integrativo ed a sanzioni ed interessi di rateizzo, dall'altro agli oneri sostenuti per la capitalizzazione, pari a 2,132 miliardi.

Il contributo soggettivo non ha, infatti, effetto sul saldo della gestione previdenziale in quanto, a fronte di un importo relativo al contributo soggettivo pari a 17,549 miliardi (di cui 15,706 miliardi relativi al 2000 ed i restanti 1,843 miliardi al 1999 e agli anni precedenti), è stato inserito tra i costi un importo equivalente come accantonamento relativo agli oneri connessi alle future prestazioni.

Anche per la gestione relativa alla maternità, i contributi accertati, pari a 497 milioni, sono interamente compensati dalle prestazioni erogate (244 milioni) e dall'accantonamento per oneri futuri (253 milioni).

Pertanto, l'avanzo previdenziale è dovuto, in parte alle somme accertate in relazione al contributo integrativo che ammontano a circa 4,528 miliardi ed in parte deriva dalla voce relativa agli interessi di rateizzo e sanzioni che contribuiscono per 643,875 milioni.

Il saldo della Gestione Patrimoniale contribuisce positivamente alla determinazione dell'avanzo di gestione, grazie ai proventi finanziari che derivano dall'impiego dei fondi raccolti, per 1,401 mld.

A fronte di queste voci di entrata, le spese di struttura ammontano a 1,271 miliardi (di cui 346,952 milioni sono le spese per il funzionamento degli Organi di Amministrazione; 718,044 milioni riguardano il costo del personale dipendente; 138,794 milioni sono riferiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi; 60,005 milioni riguardano gli oneri finanziari e 7,220 milioni l'ammortamento di mobili, macchine e impianti), gli altri oneri sono pari a 552,331 milioni e gli oneri straordinari sono pari a 299 milioni.

Passando all'esame della Situazione Patrimoniale, essa riporta tra le attività il valore del patrimonio mobiliare incrementato con parte dei fondi incassati durante l'anno, che ha garantito un rendimento del 4,56%, inferiore a quello registrato nell'anno passato ma in linea con il mercato finanziario.

Un ulteriore impulso alla redditività degli investimenti potrà derivare dalla scelta di affidare, dopo un approfondito iter di selezione, a gestori esterni altamente professionali il portafoglio mobiliare della gestione.

L'ammontare dei crediti da incassare dagli iscritti risulta ridotto di oltre 6,667 miliardi rispetto al 1999 grazie all'incasso di parte dei contributi relativi ai redditi dell'anno 1996 che erano stati erroneamente versati all'Inps.

L'ammontare residuo verrà riscosso a breve attraverso il Consorzio Nazionale Riscossione Tributi.

A partire dall'anno 2001 si procederà, inoltre, all'incasso delle somme dovute attraverso la procedura bancaria M.A.V; ciò a seguito delle modifiche apportate al Regolamento della Gestione Separata, in forza delle quali sarà lo stesso INPGI a calcolare i contributi dovuti dagli iscritti dopo che costoro avranno fatto pervenire nei termini le comunicazioni reddituali. In questo modo verrà meno la conflittualità insorta in non pochi casi con gli assicurati alla gestione, a motivo degli errori di calcolo riguardanti la contribuzione dovuta.

Il sistema delineato consentirà al giornalista di ricevere a casa un bollettino prestampato con il quale potrà eseguire il pagamento o in unica soluzione entro ottobre o in tre rate uguali e consecutive decorrenti dal mese di ottobre di ciascun anno.

Con il sistema M.A.V si procederà all'acquisizione anche dei contributi minimi, il cui versamento è previsto entro il mese di settembre.

La riscossione delle somme dovute e non versate verrà affidata, dopo l'invio di una lettera di sollecito, al Consorzio Nazionale per la Riscossione dei Tributi, al fine di garantire l'affidabilità del Servizio attraverso l'utilizzo di un canale istituzionale.

L'avanzo di gestione alimenta la riserva della Gestione Separata che, al 31/12/2000 risulta essere, al netto dell'utilizzo di cui all'articolo 33 del Regolamento, pari a 8,577 mld.

E' una somma estremamente significativa, se si tiene conto altresì che negli anni dal 1997 al 2000 l'Istituto ha accreditato sui conti individuali la complessiva somma di lire 5,614 miliardi, a titolo di rivalutazione prevista dall'articolo 13 del Regolamento, attingendo la disponibilità soprattutto dalla contribuzione integrativa.

Il Comitato Amministratore

Gabriele Cescutti

Paolo Saletti

Giuliano Doro

Ezio Ercole

Maria Teresa Ferraro

Massimo Marciano

Anna Maria Muolo

Vera Paggi

Attilio Raimondi

PAGINA BIANCA